

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1718/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 1
- * Regolamento (CE) n. 1719/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine 4
- * Regolamento (CE) n. 1720/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine 6
- * Regolamento (CE) n. 1721/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 8
- * Regolamento (CE) n. 1722/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altra 9
- Regolamento (CE) n. 1723/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali 10
- Regolamento (CE) n. 1724/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- Regolamento (CE) n. 1725/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

| | |
|--|-----------|
| Regolamento (CE) n. 1726/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 17 |
| Regolamento (CE) n. 1727/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto | 19 |
| Regolamento (CE) n. 1728/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 21 |
| Regolamento (CE) n. 1729/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso | 23 |
| Regolamento (CE) n. 1730/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso | 25 |
| Regolamento (CE) n. 1731/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 27 |
| Regolamento (CE) n. 1732/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali | 29 |
| * Diciassettesima Direttiva 94/32/CE della Commissione, del 29 giugno 1994, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici | 31 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/438/CE :

- * Decisione della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE** 35

94/439/CE :

- * Decisione della Commissione, del 15 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio** 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1718/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'11 e 12 luglio 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Paesi terzi |
|------------|-------------|
| 1509 10 10 | 79,00 (2) |
| 1509 10 90 | 79,00 (2) |
| 1509 90 00 | 92,00 (3) |
| 1510 00 10 | 77,00 (2) |
| 1510 00 90 | 122,00 (4) |

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Paesi terzi |
|------------|-------------|
| 0709 90 39 | 17,38 |
| 0711 20 90 | 17,38 |
| 1522 00 31 | 39,50 |
| 1522 00 39 | 63,20 |
| 2306 90 19 | 6,16 |

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1719/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che l'esperienza fatta con l'attribuzione di diritti attingendo alle riserve nazionali ha dimostrato che gli Stati membri sono stati indotti, in certi casi nel 1993 e nel 1994, ad attribuire i diritti con un certo ritardo; che i produttori che hanno acquisito diritti a titolo oneroso e che successivamente hanno anche ottenuto gratuitamente diritti al premio attinti alle riserve nazionali nel corso dello stesso anno civile, rischiano di essere penalizzati, in particolare perché non sono stati in grado di adattare tempestivamente le loro aziende al maggior numero di diritti a loro disposizione; che è pertanto opportuno autorizzare tali produttori, per gli anni 1993 e 1994, a trasferire e/o cedere temporaneamente i diritti acquistati a titolo oneroso;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽³⁾, istituisce un aiuto per i produttori che si impegnano a ridurre la densità del patrimonio bovino per unità di superficie foraggera; che, in tale quadro e per raggiungere gli obiettivi del suddetto regolamento, è stato deciso, come principio generale, che nei programmi agricolo-ambientali nazionali approvati dalla Commissione deve figurare la condizione di sospendere l'utilizzazione dei diritti al premio per le vacche nutrici resisi disponibili per tutta la durata di partecipazione al programma; che, tuttavia, è opportuno permettere in via eccezionale l'utilizzazione dei diritti resi disponibili, per far fronte alle esigenze create nel quadro di altre misure agricolo-ambientali di aiuto e qualora i programmi nazionali di estensivazione ammettano tale possibilità; che è altresì necessario che detta modifica non leda il legittimo affidamento dei produttori che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano già notificato alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito o ceduto temporaneamente i propri diritti al premio;

considerando che uno degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁴⁾, è di favorire la sostituzione degli imprenditori anziani con agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende residue; che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1034/94⁽⁶⁾, prevede limiti all'utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice, che rischiano di essere contrari agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92; che vi è da temere che taluni produttori non parteciperanno ai programmi di prepensionamento, se ciò potesse comportare, a termine, la perdita dei loro diritti al premio per vacca nutrice; che occorre quindi modificare conformemente il regolamento (CEE) n. 3886/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è così modificato:

1. All'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- « a) egli non è autorizzato a trasferire o cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi. Tuttavia, per gli anni 1993 e 1994 tale divieto non si applica ai diritti ottenuti dal produttore nel corso dello stesso anno civile mediante trasferimento e/o cessione temporanea, prima che gli fosse comunicata l'attribuzione di diritti provenienti dalle riserve nazionali relativamente allo stesso anno; ».

2. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Articolo 33

Utilizzazione di diritti

Salvo il disposto dell'articolo 32 ed eccettuate le seguenti fattispecie:

- produttori che partecipano a un programma di estensivazione riconosciuto dalla Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 1.

— o produttori che partecipano ad un programma di prepensionamento, riconosciuto dalla Commissione, che non presuppone il trasferimento o la cessione temporanea dei diritti,

— o casi eccezionali debitamente giustificati,

se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propri diritti nel corso di ciascuno di due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale. »

3. All'articolo 34, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente :

« Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94 a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si impegnano, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, a partecipare a

un programma di estensivazione secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92, non sono autorizzati a trasferire né a cedere temporaneamente i loro diritti al premio per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica :

— ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92, richiede l'ottenimento di diritti ;

— ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a norma del paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1720/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4,

considerando che l'esperienza fatta con l'attribuzione dei diritti attingendo alle riserve nazionali ha dimostrato che gli Stati membri sono stati indotti, in certi casi per le campagne 1993 e 1994, ad attribuire i diritti con un certo ritardo; che i produttori che hanno acquisito dei diritti a titolo oneroso e che successivamente hanno anche ottenuto gratuitamente diritti al premio attinti alle riserve nazionali nel corso della stessa campagna, rischiano di essere penalizzati, in particolare perché non sono stati in grado di adattare tempestivamente le loro aziende al maggior numero di diritti a loro disposizione; che è pertanto opportuno autorizzare tali produttori, per le campagne 1993 e 1994, a trasferire e o a cedere temporaneamente i diritti acquistati a titolo oneroso;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽³⁾, istituisce un aiuto per i produttori che si impegnano a ridurre la densità del patrimonio ovino per unità di superficie foraggera; che, in tale quadro e per raggiungere gli obiettivi del suddetto regolamento, è stato deciso, come principio generale, che nei programmi agricolo-ambientali nazionali approvati dalla Commissione deve figurare la condizione di sospendere per tutta la durata di partecipazione al programma l'utilizzazione dei diritti al premio per pecora o capra resisi disponibili; che, tuttavia, è opportuno permettere in via eccezionale l'utilizzazione dei diritti resisi disponibili, per far fronte alle esigenze createsi nel quadro di altre misure agricolo-ambientali di aiuto e qualora i programmi nazionali di estensivazione ammettano tale possibilità; che è altresì necessario che detta modifica non leda il principio del legittimo affidamento dei produttori che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano

già notificato alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito e o ceduto temporaneamente i propri diritti al premio;

considerando che uno degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁴⁾, è di favorire la sostituzione degli imprenditori anziani con agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende residue; che il regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/94⁽⁶⁾, prevede, agli articoli 6, paragrafo 2 e 7, paragrafo 4, limiti all'utilizzazione dei diritti al premio per pecora o capra, che rischiano di essere contrari agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92; che vi è da temere che taluni produttori non parteciperanno ai programmi di prepensionamento, se ciò potesse comportare, a termine, la perdita dei loro diritti al premio per pecora o capra;

considerando che occorre quindi modificare conformemente il regolamento (CEE) n. 3567/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è così modificato:

1) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- « a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire e o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive. Tuttavia, per le campagne 1993 e 1994, tale divieto non si applica ai diritti ottenuti dal produttore nel corso della stessa campagna mediante trasferimento e/o cessione temporanea prima che gli fosse comunicata l'attribuzione di diritti provenienti dalle riserve nazionali relativamente alla stessa campagna. »;

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

(3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

(5) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

(6) GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 8.

2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Salvo il disposto del paragrafo 1 ed eccettuate le seguenti fattispecie :

- produttori che partecipano a un programma di estensivazione riconosciuto dalla Commissione,
- produttori che partecipano ad un programma di prepensionamento, riconosciuto dalla Commissione, che non presuppone il trasferimento e o la cessione temporanea dei diritti, o
- casi eccezionali debitamente giustificati,

se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propri diritti durante due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale. » ;

3) all'articolo 7, paragrafo 4 l'ultima frase è sostituita dal testo seguente :

« Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si impegnano, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, secondo la disposizione a partecipare a un programma di estensivazione secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92, non sono autorizzati a trasferire né a cedere temporaneamente i loro diritti al premio per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica :

- ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92, richiede l'ottenimento di diritti ;
- ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1720/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a norma del paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che per beneficiare dell'aiuto alla produzione il trasformatore è tenuto a versare ai produttori, per la materia prima, un prezzo pari almeno al prezzo minimo; che l'esperienza fatta con la gestione del regime dimostra che è necessario rafforzare le disposizioni applicabili in materia di controlli del pagamento del prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽³⁾ è modificato come segue:

1) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

« 7. Senza pregiudizio per il caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), il trasformatore paga la

materia prima al produttore esclusivamente mediante bonifico bancario e postale. »

2) All'articolo 14:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

« d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità. »;

b) al paragrafo 2, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

« 2. La domanda di aiuto è corredata:

a) della copia del bonifico di cui all'articolo 6, paragrafo 7,

oppure

b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha pagato, mediante bonifico, un prezzo non inferiore al prezzo minimo o gli ha accreditato tale prezzo. La dichiarazione deve recare i riferimenti ai corrispondenti contratti. »

3) All'articolo 16, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) dei bonifici bancari o postali di cui all'articolo 6, paragrafo 7. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altra ⁽³⁾ ha fissato, in particolare i quantitativi di frumento tenero originari della Romania che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tale paese;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate l'11 luglio 1994 per l'importazione di frumento

tenero in provenienza della Romania vertono su 20 000 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 17 020 tonnellate;

che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate l'11 luglio 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Romania di cui al regolamento (CE) n. 1606/94, presentate l'11 luglio 1994 per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,851.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1994****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 13 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato è sospesa dal 15 luglio al 31 agosto 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

| Codice NC | Designazione delle merci |
|------------------------|--|
| | I seguenti prodotti trasformati a base di cereali : |
| 1702 30 } 1702 40 } | Glucosio e sciroppo di glucosio |
| 1702 90 | altri, compreso lo zucchero invertito |
| 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

REGOLAMENTO (CE) N. 1724/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1994
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1525/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1525/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

| Codice NC | Note (*) | Importo del prelievo | Codice NC | Note (*) | Importo del prelievo |
|------------|--|----------------------|------------|------------------|----------------------|
| 0401 10 10 | | 17,30 | 0403 10 16 | (¹) | 2,0835/kg + 26,22 |
| 0401 10 90 | | 16,09 | 0403 10 22 | | 25,83 |
| 0401 20 11 | | 23,42 | 0403 10 24 | | 30,49 |
| 0401 20 19 | | 22,21 | 0403 10 26 | | 72,96 |
| 0401 20 91 | | 28,08 | 0403 10 32 | (¹) | 0,1979/kg + 25,01 |
| 0401 20 99 | | 26,87 | 0403 10 34 | (¹) | 0,2445/kg + 25,01 |
| 0401 30 11 | | 70,55 | 0403 10 36 | (¹) | 0,6692/kg + 25,01 |
| 0401 30 19 | | 69,34 | 0403 90 11 | | 123,62 |
| 0401 30 31 | | 134,48 | 0403 90 13 | | 178,67 |
| 0401 30 39 | | 133,27 | 0403 90 19 | | 215,60 |
| 0401 30 91 | | 224,39 | 0403 90 31 | (¹) | 1,1637/kg + 26,22 |
| 0401 30 99 | | 223,18 | 0403 90 33 | (¹) | 1,7142/kg + 26,22 |
| 0402 10 11 | (¹) | 123,62 | 0403 90 39 | (¹) | 2,0835/kg + 26,22 |
| 0402 10 19 | (²) (¹) | 116,37 | 0403 90 51 | | 25,83 |
| 0402 10 91 | (¹) (¹) | 1,1637/kg + 26,22 | 0403 90 53 | | 30,49 |
| 0402 10 99 | (¹) (¹) | 1,1637/kg + 18,97 | 0403 90 59 | | 72,96 |
| 0402 21 11 | (¹) | 178,67 | 0403 90 61 | (¹) | 0,1979/kg + 25,01 |
| 0402 21 17 | (¹) | 171,42 | 0403 90 63 | (¹) | 0,2445/kg + 25,01 |
| 0402 21 19 | (²) (¹) | 171,42 | 0403 90 69 | (¹) | 0,6692/kg + 25,01 |
| 0402 21 91 | (²) (¹) | 215,60 | 0404 10 02 | | 23,77 |
| 0402 21 99 | (²) (¹) | 208,35 | 0404 10 04 | | 178,67 |
| 0402 29 11 | (¹) (²) (¹) | 1,7142/kg + 26,22 | 0404 10 06 | | 215,60 |
| 0402 29 15 | (¹) (¹) | 1,7142/kg + 26,22 | 0404 10 12 | | 123,62 |
| 0402 29 19 | (¹) (¹) | 1,7142/kg + 18,97 | 0404 10 14 | | 178,67 |
| 0402 29 91 | (¹) (¹) | 2,0835/kg + 26,22 | 0404 10 16 | | 215,60 |
| 0402 29 99 | (¹) (¹) | 2,0835/kg + 18,97 | 0404 10 26 | (¹) | 0,2377/kg + 18,97 |
| 0402 91 11 | (¹) | 39,39 | 0404 10 28 | (¹) | 1,7142/kg + 26,22 |
| 0402 91 19 | (¹) | 39,39 | 0404 10 32 | (¹) | 2,0835/kg + 26,22 |
| 0402 91 31 | (¹) | 49,24 | 0404 10 34 | (¹) | 1,1637/kg + 26,22 |
| 0402 91 39 | (¹) | 49,24 | 0404 10 36 | (¹) | 1,7142/kg + 26,22 |
| 0402 91 51 | (¹) | 134,48 | 0404 10 38 | (¹) | 2,0835/kg + 26,22 |
| 0402 91 59 | (¹) | 133,27 | 0404 10 48 | (²) | 0,2377/kg |
| 0402 91 91 | (¹) | 224,39 | 0404 10 52 | (²) | 1,7142/kg + 6,04 |
| 0402 91 99 | (¹) | 223,18 | 0404 10 54 | (²) | 2,0835/kg + 6,04 |
| 0402 99 11 | (¹) | 53,61 | 0404 10 56 | (²) | 1,1637/kg + 6,04 |
| 0402 99 19 | (¹) | 53,61 | 0404 10 58 | (²) | 1,7142/kg + 6,04 |
| 0402 99 31 | (¹) (¹) | 1,3085/kg + 22,60 | 0404 10 62 | (²) | 2,0835/kg + 6,04 |
| 0402 99 39 | (¹) (¹) | 1,3085/kg + 21,39 | 0404 10 72 | (²) | 0,2377/kg + 18,97 |
| 0402 99 91 | (¹) (¹) | 2,2076/kg + 22,60 | 0404 10 74 | (²) | 1,7142/kg + 25,01 |
| 0402 99 99 | (¹) (¹) | 2,2076/kg + 21,39 | 0404 10 76 | (²) | 2,0835/kg + 25,01 |
| 0403 10 02 | | 123,62 | 0404 10 78 | (²) | 1,1637/kg + 25,01 |
| 0403 10 04 | | 178,67 | 0404 10 82 | (²) | 1,7142/kg + 25,01 |
| 0403 10 06 | | 215,60 | 0404 10 84 | (²) | 2,0835/kg + 25,01 |
| 0403 10 12 | (¹) | 1,1637/kg + 26,22 | 0404 90 11 | | 123,62 |
| 0403 10 14 | (¹) | 1,7142/kg + 26,22 | 0404 90 13 | | 178,67 |

| Codice NC | Note (1) | Importo del prelievo | Codice NC | Note (1) | Importo del prelievo |
|------------|----------|----------------------|------------|----------|----------------------|
| 0404 90 19 | | 215,60 | 0406 90 31 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 31 | | 123,62 | 0406 90 33 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 33 | | 178,67 | 0406 90 35 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 39 | | 215,60 | 0406 90 37 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 51 | (1) | 1,1637/kg + 26,22 | 0406 90 39 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 53 | (1) (*) | 1,7142/kg + 26,22 | 0406 90 50 | (3) (*) | 162,98 |
| 0404 90 59 | (1) | 2,0835/kg + 26,22 | 0406 90 61 | (3) (*) | 373,55 |
| 0404 90 91 | (1) | 1,1637/kg + 26,22 | 0406 90 63 | (3) (*) | 373,55 |
| 0404 90 93 | (1) (*) | 1,7142/kg + 26,22 | 0406 90 69 | (3) (*) | 373,55 |
| 0404 90 99 | (1) | 2,0835/kg + 26,22 | 0406 90 73 | (3) (*) | 162,98 |
| 0405 00 11 | (2) | 231,07 | 0406 90 75 | (3) (*) | 162,98 |
| 0405 00 19 | (2) | 231,07 | 0406 90 76 | (3) (*) | 162,98 |
| 0405 00 90 | | 281,91 | 0406 90 78 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 10 20 | (3) (*) | 204,57 | 0406 90 79 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 10 80 | (3) (*) | 259,70 | 0406 90 81 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 20 10 | (3) (*) | 373,55 | 0406 90 82 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 20 90 | (3) (*) | 373,55 | 0406 90 84 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 30 10 | (3) (*) | 165,33 | 0406 90 85 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 30 31 | (3) (*) | 154,03 | 0406 90 86 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 30 39 | (3) (*) | 165,33 | 0406 90 87 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 30 90 | (3) (*) | 262,05 | 0406 90 88 | (3) (*) | 162,98 |
| 0406 40 10 | (3) (*) | 144,90 | 0406 90 93 | (3) (*) | 204,57 |
| 0406 40 50 | (3) (*) | 144,90 | 0406 90 99 | (3) (*) | 259,70 |
| 0406 40 90 | (3) (*) | 144,90 | 1702 10 10 | | 67,41 |
| 0406 90 11 | (3) (*) | 216,68 | 1702 10 90 | | 67,41 |
| 0406 90 13 | (3) (*) | 142,36 | 2106 90 51 | | 67,41 |
| 0406 90 15 | (3) (*) | 142,36 | 2309 10 15 | | 89,70 |
| 0406 90 17 | (3) (*) | 142,36 | 2309 10 19 | | 116,46 |
| 0406 90 19 | (3) (*) | 373,55 | 2309 10 39 | | 108,74 |
| 0406 90 21 | (3) (*) | 216,68 | 2309 10 59 | | 88,84 |
| 0406 90 23 | (3) (*) | 162,98 | 2309 10 70 | | 116,46 |
| 0406 90 25 | (3) (*) | 162,98 | 2309 90 35 | | 89,70 |
| 0406 90 27 | (3) (*) | 162,98 | 2309 90 39 | | 116,46 |
| 0406 90 29 | (3) (*) | 162,98 | 2309 90 49 | | 108,74 |
| | | | 2309 90 59 | | 88,84 |
| | | | 2309 90 70 | | 116,46 |

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
 - per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,
- sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CE) n. 3142/93 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3142/93, dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quindicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

(in ECU/100 kg)

| Codice del prodotto | Importo della restituzione (1) |
|---------------------|--------------------------------|
| 1509 10 90 100 | 38,00 |
| 1509 10 90 900 | 58,00 |
| 1509 90 00 100 | 45,00 |
| 1509 90 00 900 | — |
| 1510 00 90 100 | 10,00 |
| 1510 00 90 900 | — |

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1726/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 13 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Paesi terzi (*) |
|------------|--------------------------------------|
| 0709 90 60 | 113,71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 0712 90 19 | 113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1001 10 00 | 49,40 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| 1001 90 91 | 78,67 |
| 1001 90 99 | 78,67 ⁽²⁾ |
| 1002 00 00 | 103,32 ⁽⁴⁾ |
| 1003 00 10 | 101,30 |
| 1003 00 90 | 101,30 ⁽²⁾ |
| 1004 00 00 | 93,93 |
| 1005 10 90 | 113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1005 90 00 | 113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1007 00 90 | 117,12 ⁽⁴⁾ |
| 1008 10 00 | 26,16 ⁽²⁾ |
| 1008 20 00 | 36,17 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |
| 1008 30 00 | 0 ⁽²⁾ |
| 1008 90 10 | (7) |
| 1008 90 90 | 0 |
| 1101 00 00 | 148,49 ⁽²⁾ |
| 1102 10 00 | 182,76 |
| 1103 11 10 | 111,54 |
| 1103 11 90 | 169,78 |
| 1107 10 11 | 150,91 |
| 1107 10 19 | 115,51 |
| 1107 10 91 | 191,19 ⁽¹⁰⁾ |
| 1107 10 99 | 145,61 ⁽²⁾ |
| 1107 20 00 | 167,90 ⁽¹⁰⁾ |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1994
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 1,02 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 1,02 | 0 |
| 1001 10 00 | 0 | 0 | 0 | 2,72 |
| 1001 90 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 1,02 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 1,02 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 11 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 11 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1107 10 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1728/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1560/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1716/94⁽⁸⁾;considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1560/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 70.⁽⁸⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 37.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| (ECU/t) | | | (ECU/t) | | |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Codice NC | Prelievi (7) | | Codice NC | Prelievi (7) | |
| | ACP | Paesi terzi (esclusi ACP) | | ACP | Paesi terzi (esclusi ACP) |
| 1102 30 00 | 120,00 | 123,02 | 1104 19 91 | 203,78 | 209,82 |
| 1102 90 30 | 168,61 | 174,65 | 1104 22 10 10 (6) | 95,54 | 98,56 |
| 1103 12 00 | 168,61 | 174,65 | 1104 22 10 90 (4) | 168,61 | 171,63 |
| 1103 14 00 | 120,00 | 123,02 | 1104 22 30 | 168,61 | 171,63 |
| 1103 29 30 | 168,61 | 174,65 | 1104 22 50 | 149,87 | 152,89 |
| 1103 29 50 | 120,00 | 123,02 | 1104 22 90 | 95,54 | 98,56 |
| 1104 12 10 | 95,54 | 98,56 | 1108 19 10 | 172,08 | 202,91 |
| 1104 12 90 | 187,34 | 193,38 | | | |

(3) Codice Taric: avena spuntata.

(4) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Prelievi (*) | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°) | ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°) | Paesi terzi (escluso ACP) (°) |
| 1006 10 21 | — | 154,88 | 316,97 |
| 1006 10 23 | — | 158,42 | 324,05 |
| 1006 10 25 | — | 158,42 | 324,05 |
| 1006 10 27 | 243,04 | 158,42 | 324,05 |
| 1006 10 92 | — | 154,88 | 316,97 |
| 1006 10 94 | — | 158,42 | 324,05 |
| 1006 10 96 | — | 158,42 | 324,05 |
| 1006 10 98 | 243,04 | 158,42 | 324,05 |
| 1006 20 11 | — | 194,50 | 396,21 |
| 1006 20 13 | — | 198,93 | 405,06 |
| 1006 20 15 | — | 198,93 | 405,06 |
| 1006 20 17 | 303,80 | 198,93 | 405,06 |
| 1006 20 92 | — | 194,50 | 396,21 |
| 1006 20 94 | — | 198,93 | 405,06 |
| 1006 20 96 | — | 198,93 | 405,06 |
| 1006 20 98 | 303,80 | 198,93 | 405,06 |
| 1006 30 21 | — | 241,11 | 506,07 |
| 1006 30 23 | — | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 25 | — | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 27 | 466,74 | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 42 | — | 241,11 | 506,07 |
| 1006 30 44 | — | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 46 | — | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 48 | 466,74 | 299,27 | 622,32 |
| 1006 30 61 | — | 257,13 | 538,97 |
| 1006 30 63 | — | 321,21 | 667,13 |
| 1006 30 65 | — | 321,21 | 667,13 |
| 1006 30 67 | 500,35 | 321,21 | 667,13 |
| 1006 30 92 | — | 257,13 | 538,97 |
| 1006 30 94 | — | 321,21 | 667,13 |
| 1006 30 96 | — | 321,21 | 667,13 |
| 1006 30 98 | 500,35 | 321,21 | 667,13 |
| 1006 40 00 | — | 54,21 | 114,42 |

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1730/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1006 10 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 42 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 44 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 46 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 48 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 40 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1731/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1573/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1573/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 13 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 99.⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Importo del prelievo ⁽¹⁾ |
|------------|-------------------------------------|
| 1701 11 10 | 34,58 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 | 34,58 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 10 | 34,58 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 | 34,58 ⁽¹⁾ |
| 1701 91 00 | 41,40 |
| 1701 99 10 | 41,40 |
| 1701 99 90 | 41,40 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1732/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1578/94⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1578/94 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1578/94, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 110.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

| Codice prodotto | Importo della restituzione |
|-----------------|---|
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 1702 40 10 100 | 35,17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 1702 60 10 000 | 35,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1702 60 90 000 | 0,3517 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 1702 90 30 000 | 35,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1702 90 60 000 | 0,3517 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 90 71 000 | 0,3517 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 90 90 900 | 0,3517 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ |
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 2106 90 30 000 | 35,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 2106 90 59 000 | 0,3517 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5).

DICIASSETTESIMA DIRETTIVA 94/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/47/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, alcune sostanze, agenti conservatori e filtri ultravioletti ammessi in via provvisoria possono essere definitivamente ammessi, mentre altre sostanze devono essere definitivamente proibite o essere ancora ammesse per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego di 2-metil-m-fenilendiammina;

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni, l'impiego di idrossido di stronzio, con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute;

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato l'impiego nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni, di polimero di N-[(2 e 4)-[2-ossibornan-3 ilidene) metil] benzil]acrilamide fino al 30 giugno 1995 come filtro ultravioletto;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei cosmetici,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1. Allegato II, è aggiunto il numero seguente:

« 413. 2-metil-m-fenilendiammina ».

2. Allegato III, prima parte:

a) il numero d'ordine 59 è sostituito dal seguente:

| a | b | c | d | e | f |
|------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| « 59 | Talco: silicato di magnesio idratato | a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni b) Altri prodotti | | | Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino » |

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 24.

b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine :

| a | b | c | d | e | f |
|------|-----------------------|---|---|---|---|
| « 63 | Idrossido di stronzio | Regolatore del PH nei prodotti depilatori | 3,5 % calcolato come stronzio pH max 12,7 | | <ul style="list-style-type: none"> — Tenere lontano dalla portata dei bambini — Evitare il contatto con gli occhi |
| 64 | Perossido di stronzio | Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale | 4,5 % calcolato come stronzio nel prodotto pronto per l'uso | Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno | <ul style="list-style-type: none"> — Evitare il contatto con gli occhi — Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto — Uso professionale — Indossare guanti appropriati » |

3. All'allegato III, seconda parte :

- a) è soppresso il numero d'ordine 1 ;
- b) la data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per il numero d'ordine 3.

4. All'allegato V, il numero d'ordine 5 è sostituito dal seguente :

- « 5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbonato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV. »

5. All'allegato VI, parte prima :

- a) il numero d'ordine 14 è sostituito dal seguente :

| a | b | c | d | e |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| « 14 | Acido formico e il suo sale di sodio | 0,5 % (calcolato come acido) » | | |

b) sono aggiunte le seguenti sostanze :

| a | b | c | d | e |
|------|--|-------|--|--|
| « 48 | Glutaraldeide (1,5 pentandiale) | 0,1 % | Vietato negli aerosol (spray) | Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %) |
| 49 | 5-etil-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] ottano | 0,3 % | Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose » | |

6. All'allegato VI, parte seconda :

- a) sono soppressi i numeri d'ordine 26, 27 e 28 ;
 b) il numero d'ordine 21 è sostituito dal seguente :

| a | b | c | d | e | f |
|--------|------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------|
| « 21 » | Benzilemiformale | 0,03 % | Solo per i prodotti di risciacquo | | 30. 6. 1995 » |

- c) La data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per i seguenti numeri d'ordine :

2, 15, 16, 29 e 30.

7. All'allegato VII, parte prima :

- a) il numero 7 è sostituito dal seguente :

| a | b | c | d | e |
|-------|---|----------------------------------|---|---|
| « 7 » | 3,3'-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossi-biciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati | 10 % (calcolato come acido) » | | |

- b) è aggiunto il seguente numero d'ordine :

| a | b | c | d | e |
|-------|--|---------------------------------|---|---|
| « 9 » | Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e sali derivati | 6 % (calcolato come acido) » | | |

8. All'allegato VII, parte seconda :

- a) sono soppressi i numeri d'ordine 24 e 28 ;
 b) è aggiunto il seguente numero d'ordine :

| a | b | c | d | e | f |
|--------|---|-----|---|---|---------------|
| « 34 » | (Polimero di N-[(2 e 4)-[2-ossibornan-3-ilidene) metil] benzil]acrilamide | 6 % | | | 30. 6. 1995 » |

- c) la data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per i seguenti numeri d'ordine : 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 e 33.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché, a decorrere dal 1° luglio 1995 per le sostanze di cui all'articolo 1, né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché, dopo il 30 giugno 1996, i prodotti di cui al paragrafo 1, e contenenti le sostanze di cui all'articolo 1, non possano essere venduti né ceduti al consumatore finale se non risultano conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento, all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1994

che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE

(94/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/120/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafi 2 e 3,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando che la decisione 93/342/CEE della Commissione⁽⁵⁾, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo, di uova da cova e di carni fresche di pollame, ha recepito le norme stabilite dalle direttive del Consiglio 92/40/CEE⁽⁶⁾ e 92/66/CEE⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi della direttiva 93/121/CE, per le importazioni di carni fresche di pollame si applicano le norme internazionali concernenti l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle;

considerando che devono essere pertanto stabiliti nuovi criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e che è necessario modificare la decisione 93/342/CEE in modo da limitarne il campo d'applicazione alle importazioni di pollame vivo e di uova da cova;

considerando che occorre definire le condizioni della regionalizzazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) « parte del territorio », una parte del territorio di un paese terzo di superficie sufficientemente grande, geograficamente o amministrativamente definita in base alla situazione epizootologica;
- b) « vaccinazione di emergenza », la vaccinazione effettuata per contenere la diffusione della malattia dopo l'insorgenza di uno o più focolai ed eseguita:

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

- i) contro l'influenza aviaria, mediante qualsiasi vaccino contenente virus dell'influenza aviaria appartenenti a sottotipi per i quali è nota l'esistenza di virus altamente patogeni (sottotipi H5 e H7 al momento dell'adozione),
- ii) contro la malattia di Newcastle, mediante vaccini ottenuti da un lotto di sementa del virus di questa malattia che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;
- c) « politica di eradicazione dell'infezione », l'applicazione, in presenza di focolai dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, delle misure previste all'allegato C della decisione 93/342/CEE;
- d) « branco commerciale », un branco costituito da almeno 200 volatili o qualsiasi altro branco dal quale si ottengono carni di pollame destinabili all'importazione nella Comunità.
- h) notificare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai primi manifestatisi in ogni parte precedentemente indenne del proprio territorio;
- i) in caso di focolai consecutivi, inviare alla Commissione relazioni almeno mensili sull'andamento della malattia;
- j) qualora la vaccinazione contro l'influenza aviaria e/o la malattia di Newcastle non sia vietata, sottoporre a controllo ufficiale la produzione, la sperimentazione e la distribuzione di ciascuna partita dei vaccini; i vaccini devono essere registrati; ai fini di tale registrazione, le autorità competenti si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità dei vaccini; per i vaccini importati, le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempreché questi controlli siano stati eseguiti secondo norme riconosciute a livello internazionale;
- k) notificare alla Commissione le caratteristiche dei singoli ceppi utilizzati per la produzione di vaccini contro l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Un paese terzo è considerato indenne dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle quando sia conforme ad almeno i seguenti criteri generali:

- a) disporre di una struttura generale di polizia sanitaria che consenta un adeguato controllo degli allevamenti di pollame;
- b) prevedere nella propria legislazione l'obbligo di denunciare i casi di influenza aviaria e di malattia di Newcastle — definite in termini non meno restrittivi che nel codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizootie — per tutte le specie di volatili e per tutti gli uccelli in cattività in tutto il paese;
- c) impegnarsi ad esaminare attentamente ogni caso sospetto di dette infezioni;
- d) eseguire prove specifiche di laboratorio su campioni di ogni virus o paramixovirus di influenza aviaria individuati nei casi sospetti;
- e) avere la possibilità di eseguire rapidamente le analisi, nei propri laboratori ufficiali o mediante accordi con altri laboratori nazionali;
- f) trasmettere alla Commissione un elenco dei suddetti laboratori, unitamente ad una descrizione dei metodi impiegati per la diagnosi e la tipizzazione della patogenicità dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle, e autorizzare controlli dei predetti laboratori da parte di esperti della Comunità;
- g) per ogni focolaio primo, inviare isolati di virus al laboratorio comunitario di riferimento di Weybridge (Addlestone, Regno Unito);

Articolo 3

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato indenne dall'influenza aviaria qualora:

- a) negli allevamenti di pollame esistenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e
- b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro virus dell'influenza aviaria degli stessi sottotipi per i quali è nota l'esistenza di virus altamente patogeni (attualmente i sottotipi H5 e H7).

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione, il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a:

- a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione di emergenza;
- b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione di emergenza, purché sia trascorso almeno un periodo di 12 mesi dalla conclusione ufficiale di detta vaccinazione.

Articolo 4

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato per la prima volta indenne dalla malattia di Newcastle qualora:

- a) negli allevamenti di pollame esistenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e

b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un lotto di sementa del virus di questa malattia che presenti una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione, il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a :

a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione di emergenza ;

b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione di emergenza, purché sia almeno trascorso un periodo di 12 mesi dalla conclusione ufficiale di detta vaccinazione.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2, lettera a), un paese terzo è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se i criteri di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 sono soddisfatti unicamente per i branchi commerciali o se il paese terzo ammette l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle ottenuti da un ceppo madre del virus di questa malattia che presenti una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

In tal caso, il paese terzo interessato è autorizzato a spedire verso la Comunità carni fresche di pollame se il certificato sanitario che accompagna la merce reca le garanzie supplementari di cui all'allegato.

Articolo 5

Il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/494/CEE, nonché le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano, con le debite varianti, alle parti del territorio che risultano conformi ai criteri ivi enunciati, a condizione che siano state fornite adeguate garanzie riguardanti :

- le limitazioni dei movimenti da e verso altre parti del territorio che non sono indenni dall'influenza aviaria e/o dalla malattia di Newcastle ;
- lo screening sierologico, se necessario ;
- altre eventuali misure.

Articolo 6

La decisione 93/342/CEE è modificata come segue :

1) il titolo è sostituito dal titolo seguente :

« Decisione della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di New-

castle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova ».

2) L'articolo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguente :

« f) "parte del territorio", una parte del territorio di un paese terzo di superficie sufficientemente grande, geograficamente o amministrativamente definita in base alla situazione epizootologica. »

3) All'articolo 2, le lettere da f) ad i) sono sostituite dal testo seguente :

« f) trasmettere alla Commissione un elenco dei suddetti laboratori, unitamente ad una descrizione dei metodi impiegati per la diagnosi e la tipizzazione della patogenicità dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle e autorizzare controlli dei predetti laboratori da parte di esperti della Comunità ;

g) per ogni focolaio primo, inviare isolati di virus al laboratorio comunitario di riferimento di Weybridge (Addlestone, Regno Unito) ;

h) notificare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai primi manifestatisi in ogni parte precedentemente indenne del proprio territorio ;

i) in caso di focolai consecutivi, inviare alla Commissione relazioni almeno mensili sull'andamento della malattia ; ».

4) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

5) All'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, i termini « o carni fresche di pollame » sono soppressi e i termini « agli allegati E ed F » sono sostituiti dai termini « all'allegato E ».

6) È inserito il seguente nuovo articolo 4 bis :

« Articolo 4 bis

Il disposto dell'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE, nonché le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente decisione si applicano, per quanto di ragione, alle parti del territorio che risultano conformi ai criteri ivi enunciati, a condizione che siano state fornite adeguate garanzie riguardanti :

- le limitazioni dei movimenti da e verso altre parti del territorio che non sono indenni dall'influenza aviaria e/o dalla malattia di Newcastle ;
- lo screening sierologico, se necessario ;
- altre eventuali misure. »

7) Gli allegati D e F sono soppressi.

8) L'allegato E è sostituito dal testo seguente :

« *ALLEGATO E*

GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI VOLATILI VIVI O DI UOVA DA COVA PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 DELLA DECISIONE 93/342/CEE

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in, (*)

— i volatili vivi (**)

— i volatili riproduttori da cui sono state ottenute le uova da cova (**)/i pulcini di un giorno (**)

- a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi ;
- b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 ;
- c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova da cova, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) ;
- d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine
- e) per quanto concerne le esportazioni di pulcini di un giorno, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui sopra.

(*) Nome del paese d'origine.

(**) Cancellare la voce inutile. »

Articolo 7

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1994.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI CARNI FRESCHE DI POLLAME PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 DELLA DECISIONE 94/438/CE**

I volatili del branco commerciale destinato alla macellazione dai quali sono ottenute le carni :

- a) non sono stati vaccinati con vaccini contro la malattia di Newcastle ottenuti da un ceppo madre del virus di questa malattia che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus ;
 - b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 ;
 - c) durante i 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1994

che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio

(94/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni⁽²⁾ (Open Network Provision — ONP) prescrive, nell'allegato III, l'adozione di una direttiva concernente l'applicazione dei principi ONP alle linee affittate, istituendo il comitato ONP destinato ad assistere la Commissione nell'attuazione di tale direttiva;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 92/44/CEE prevede che l'allegato II della stessa sia modificato per potersi adeguare agli sviluppi tecnici e all'evoluzione del mercato, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti nazionali;

considerando che l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) ha adottato norme europee di telecomunicazione (ETS) per due tipi di linee affittate, quella non strutturata a 2048 kbit/s e quella a 64 kbit/s, norme elaborate in base ad un mandato di normalizzazione emesso dalla Commissione;

considerando che è opportuno un periodo di transizione prima che la fornitura da parte degli organismi di telecomunicazione delle linee affittate oggetto delle sopraccitate ETS diventi obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/44/CEE; che durante tale periodo gli organismi di telecomunicazione possono fornire linee affittate che, invece di conformarsi alle pertinenti raccomandazioni del Comitato Consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) citate nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE, siano conformi alle sopraccitate ETS come parte dell'insieme minimo;

considerando che non è fatto obbligo agli organismi di telecomunicazione di ritirare alcuna delle offerte esistenti

di linee affittate, né durante né al termine di tale periodo di transizione; che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/44/CEE, la fornitura di altre linee affittate diverse da quelle comprese nell'insieme minimo citato nell'allegato II della direttiva in questione non dovrà ostacolare la fornitura di tale insieme minimo di linee affittate;

considerando che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 92/44/CEE la Commissione ha sottoposto al comitato ONP il progetto di decisione in attesa di un parere del suddetto comitato, ai sensi della procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE;

considerando che la modifica dell'allegato II della direttiva 92/44/CEE adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato ONP formulato il 27 aprile 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 92/44/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

• ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI UN INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7

| Tipo di linea affittata | Caratteristiche tecniche (1) | |
|--|---|--|
| | Specificità di presentazione dell'interfaccia | Caratteristiche della connessione e specifica di prestazioni |
| A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria | analogica, 2 o 4 fili | UIT-T M.1040 |
| A larghezza di banda vocale di qualità speciale | analogica, 2 o 4 fili | UIT-T M.1020/M.1025 |
| Numerica a 64 kbit/s (2) | ETS 300 288 (3) | ETS 300 289 (4) |
| Numerica a 2 048 kbit/s non strutturata (5) | ETS 300 246 (6) | ETS 300 247 (7) |
| Numerica a 2 048 kbit/s strutturata | UIT-T G.703 e G.704 (esclusa sezione 5) (8) | Raccomandazioni pertinenti della serie UIT-T G.800 — Supervisione in esercizio (9) |

(1) Le raccomandazioni UIT-T citate si riferiscono alla versione 1988. L'ETSI è stato invitato a proseguire i lavori sulle norme relative alle linee affittate.

(2) I requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a tali linee affittate sono descritti in regolamentazione tecnica comune 14 (CRT 14).

(3) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura delle linee affittate può essere effettuata in conformità di UIT-T G.703 invece che in conformità di ETS 300 288. Per un periodo transitorio esteso oltre 31 dicembre 1996, la fornitura di linee affittate può essere effettuata applicando altre specifiche d'interfaccia, basate su X.21 o X.21 (bis) invece che su ETS 300 288.

(4) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura di linee affittate può essere effettuata in conformità delle pertinenti raccomandazioni dell'UIT-T delle serie G.800, invece che in conformità di ETS 300 289.

(5) I requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a tali linee affittate sono descritti in CTR 12.

(6) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura delle linee affittate può essere effettuata in conformità di UIT-T G.703, invece che in conformità di ETS 300 246.

(7) Fino al 31 dicembre 1996, le linee affittate possono essere fornite, invece che conformemente ad ETS 300 247, conformemente alle pertinenti raccomandazioni dell'UIT-T delle serie G.800.

(8) Con controllo di ridondanza ciclico (CRC) in conformità di UIT-T G.706.

(9) La supervisione durante l'esercizio può facilitare una migliore manutenzione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.

Per i tipi di linee affittate sopra elencati, le specifiche citate definiscono anche i punti terminali di rete (NTP), conformemente alla definizione riportata nell'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE. »